



COMUNE DI BONORVA

Provincia di Sassari

Piazza Santa Maria n. 27 - 07012 Bonorva

C.F. 00256810904 - Tel. 079867894 - Fax 079866630

PEC: protocollo@pec.comune.bonorva.ss.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del 08/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre, il giorno otto del mese di maggio, in Bonorva nella sala delle adunanze alle ore 17:40, il Consiglio Comunale convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei signori:

Componente	Carica	Presente	Assente
D'AGOSTINO Massimo	SINDACO	X	
DI SETTIMIO Laura	VICESINDACO	X	
SANNA Mariano	ASSESSORE	X	
DETTORI Claudio	ASSESSORE	X	
MARRAS Gian Pietro	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
SANNA Elena	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
CARBONI Alessandra	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
FOZZI Stefano	CONSIGLIERE COMUNALE		X
MURA Mauro	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
PINTORE Angelo	CONSIGLIERE COMUNALE		X
SANNA Annamaria	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
GHISU Giuseppe	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
SALARIS Aldo	CONSIGLIERE COMUNALE		X
TOTALE		10	3

CONSIGLIERI ASSEGNATI n. 13, CONSIGLIERI IN CARICA n. 13.

Presiede la seduta il Sindaco Massimo D'Agostino

Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lett.A, del D.Lgs n.267/2000) il Segretario Comunale Dott. Antonio Ara

Il Sindaco illustra l'argomento.

Sentito l'intervento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...";

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto il D.L. 228/2021 convertito in Legge n. 15 del 25/02/2022 il quale ha previsto che a partire dall'anno 2022 i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29 Aprile 2022 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2023;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 422.146,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2023, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Dato atto che ai sensi della determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021, articolo 1, comma 1.4, è stabilito che dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2023, dopo aver sottratto il contributo MIUR di € 1.601,00, è pari ad € 420.545,00 iva compresa, di cui € 239.839,00 sono i costi variabili ed € 180.706,00 i costi fissi;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Osservato che la determinazione tariffaria presuppone preliminarmente, la ripartizione del costo di gestione del servizio risultante dal Piano Economico Finanziario tra le due macro-categorie di utenze domestiche e non domestiche. Si stabilisce di attribuire l'80% del costo complessivo del Pef alle utenze domestiche e il restante 20% a quelle non domestiche. Applicando le percentuali anzidette si ricava quanto segue:

- Per le utenze domestiche il totale dei costi da recuperare con la tariffa è pari a € 336.436,01 di cui € 144.564,81 per la parte fissa e € 191.871,20 per la parte variabile;
- Per le utenze non domestiche il totale dei costi da recuperare con la tariffa è pari a € 84.109,00 di cui € 36.141,20 per la parte fissa e € 47.967,80 per la parte variabile;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2023 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di

attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) indicati di seguito:

UTENZE DOMESTICHE		
Numero componenti il nucleo	Coefficiente di adattamento per	Coefficiente proporzionale di
1	0,75	1,00
2	0,88	1,40
3	1	2,10
4	1,08	2,20
5	1,11	2,30
6 o più	1,10	2,40

UTENZE NON DOMESTICHE			
N°	DESCRIZIONE	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,78	6,82
2	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	1,11	9,75
3	Stabilimenti balneari	0	0
4	Esposizioni, autosaloni	0,78	6,82
5	Alberghi con ristorante	1,55	13,64
6	Alberghi senza ristorante	0	0
7	Case di cura e riposo	1,4	14,76
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,4	12,31
9	Banche ed istituti di credito	0,94	8,26
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni	1,16	10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	13,34
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista e	1,06	9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,45	12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,86	7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,24	8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	2,77	34,12
17	Bar, caffè, pasticceria	2,19	26,95
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi	2,50	14,81
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	18,8
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,0	12,00
21	Discoteche, night-club	1,02	8,95
22	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,66	5,85

Dato atto che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al DPR 158/1999 in misura compresa tra i valori minimi e massimi indicati nelle tabelle 2, 3 e 4 dell'allegato 1 al citato DPR 158/1999 operando in alcuni casi una riduzione o una maggiorazione dei medesimi entro la misura massima del 50% come

consentito dall'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificato dal comma 1, lettera a) dell'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124;

Dato atto che l'ARERA con la deliberazione 363/2021/R/Rif ha confermato all'articolo 6, comma 6.1, che fino a diversa regolazione disposta dall'Autorità in materia di corrispettivi, sono definiti:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Dato atto che le tariffe risultanti in base al PEF 2022 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie essendo il rapporto tra le entrate tariffarie 2023 (€ 422.146,00) e le entrate tariffarie 2022 (421.650,00) inferiore al limite della variazione annuale, pari al 1,016, determinato in base alla formula prevista all'articolo 4 in precedenza detto:

Entrate Tariffarie 2023: € 422.146,00

Entrate Tariffarie 2022: € 421.650,00

Rapporto = 1,0001 quindi rispettoso del limite alla crescita annuale stabilito in 1,016;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia/Città Metropolitana;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti

relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 39, in data 03/08/2020;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012, in data 26/04/2023, prot. 4238;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con votazione espressa in forma palese, Consiglieri presenti n. 10, favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Ghisu, Sanna Annamaria e Mura);

D E L I B E R A

1) di approvare per l'anno 2023, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue e determinate come da prospetti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

PARTE FISSA			PARTE VARIABILE		
<u>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</u>			<u>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</u>		
Tariffa al mq.per famiglie con		tariffa al mq.	Tariffa annuale intera a famiglia		
a) una persona		0,5086 €	a) una persona		82,33 €
b) due persone		0,5967 €	b) due persone		115,26 €
c) tre persone		0,6781 €	c) tre persone		172,89 €
d) quattro persone		0,7324 €	d) quattro persone		181,12 €
e) cinque persone		0,7527 €	e) cinque persone		189,35 €
f) sei o più persone		0,7459 €	f) sei o più persone		197,58 €

<u>TARIFFA FISSA PER GLI USI NON DOMESTICI</u>			<u>TARIFFA VARIABILE PER GLI USI NON DOMESTICI</u>		
Tariffa al mq.per le attività di cui alle categorie:			Tariffa al mq.per le attività di cui alle categorie:		
		€/mq.			€/mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,524	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,680
2	Campeggi, distributori carburanti	0,746	2	Campeggi, distributori carburanti	0,972
3	Stabilimenti balneari	0,000	3	Stabilimenti balneari	0,000
4	Esposizioni, autosaloni	0,524	4	Esposizioni, autosaloni	0,680
5	Alberghi con ristorante	1,041	5	Alberghi con ristorante	1,360
6	Alberghi senza ristorante	0,000	6	Alberghi senza ristorante	0,000
7	Case di cura e riposo	0,940	7	Case di cura e riposo	1,472
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,940	8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,228
9	Banche ed istituti di credito	0,631	9	Banche ed istituti di credito	0,824
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,779	10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,018
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,021	11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,330
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,712	12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,932
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,974	13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,272
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,578	14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,751
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,833	15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,832

16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,861	16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	3,403
17	Bar, caffè, pasticceria	1,471	17	Bar, caffè, pasticceria	2,688
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,679	18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,477
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,437	19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,875
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,015	20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,197
21	Discoteche, night club	0,685	21	Discoteche, night club	0,893
22	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,443	22	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,583

2) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia/Città Metropolitana per l'anno 2023;

5) di stabilire che per l'anno 2022 la Tari venga pagata in n. 4 rate aventi le seguenti scadenze:

- prima rata: 16/06/2023;
- seconda rata: 16/08/2023;
- terza rata: 16/09/2023;
- quarta rata: 16/12/2023;

E' facoltà del contribuente pagare la Tari in un'unica soluzione entro la scadenza della terza rata;

- 6) di dare atto che ai sensi dell'articolo 30 del regolamento Tari modificato in data odierna con deliberazione del Consiglio Comunale n. xxxxx , l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari all'80% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo;
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- 8) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.

Inoltre, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, stante l'urgenza di provvedere

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto ed approvato il presente verbale viene come in appresso sottoscritto :

IL SINDACO
F.to Massimo D'Agostino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Ara

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18/08/2000, e s.m.i., in ordine alla **regolarità tecnica**:

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il seguente **parere di regolarità tecnica**, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

- FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE, per le motivazioni indicate:

Bonorva, 08/05/2023

Il Responsabile
F.To Faedda Giovanna Maria Vittoria

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18/08/2000, e s.m.i., in ordine alla **regolarità contabile**:

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il seguente **parere di regolarità contabile**, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

- FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE, per le motivazioni indicate:
 NON NECESSITA DI PARERE DI REGOLATITA' CONTABILE in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Bonorva, 08/05/2023

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.To Faedda Giovanna Maria Vittoria

IL SEGRETARIO COMUNALE ATTESTA

A seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di questo comune dal **22/05/2023** al **06/06/2023** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.);

A seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.);

che la presente deliberazione è stata trasmessa ai capi gruppo in data 22/05/2023 prot. 5503

Bonorva, 08/05/2023

F.To

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bonorva, 22/05/2023

Il Segretario Comunale